

Sentenza 213 del 14 luglio 2009

Materia: “norme generali sull’istruzione” e “istruzione”

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: dedotti dai ricorrenti articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione ed articoli 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Testo unico leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale Trentino Alto Adige, ma secondo la Corte, sono violati i principi fondamentali della materia concorrente “istruzione”, e dunque art.117, comma terzo, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: l’articolo 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 12”, l’articolo 12 della legge Provinciale Bolzano 2 del 2008 e l’articolo 12 bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della Formazione professionale), come sostituito dall’articolo 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.

Esito: illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione), limitatamente alle parole “ai sensi dell’articolo 12”, dell’articolo 12 della legge Provinciale Bolzano 2 del 2008 e dell’articolo 12 bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della Formazione professionale), come sostituito dall’articolo 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto la questione di legittimità costituzionale delle norme in oggetto, per violazione di disposizioni dello Statuto, nonché dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), Cost. - norme generali sull’istruzione -, materia a legislazione esclusiva statale.

L’articolo 8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008, prevede che la Provincia organizzi, d’intesa con università italiane o straniere, “corsi annuali a favore di persone in possesso di diploma professionale conseguito nell’ambito dei percorsi della formazione professionale”, allo scopo, fra l’altro, “di creare i presupposti” per poter sostenere “un esame di Stato”, utile anche ai fini dell’accesso all’università ed all’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, di cui il successivo articolo 12 disciplina le prove di esame, nonché le modalità di nomina della relativa commissione.

Tali disposizioni, ad avviso del ricorrente, disciplinerebbero una nuova fattispecie, “a valenza provinciale” di esame di Stato, avente ad oggetto

materie diverse da quelle previste per lo svolgimento dell'esame di stato, disciplinato a livello nazionale.

In tal modo, esse si porrebbero a contrasto con le norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative fra Stato e Province autonome, in base alle quali la disciplina dei titoli idonei a determinare l'accesso agli studi superiori spetta soltanto allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera n) -norme generali sull'istruzione), ed è estranea alla "formazione professionale" residuale regionale, nonché alla potestà concorrente in materia di istruzione. La cosa sarebbe confermata anche dallo Statuto, che riconosce alla Provincia "una mera potestà attuativa di leggi dello stato in materia di esami di stato". Viene anche evidenziato un contrasto con l'articolo 19 del DPR 670/1972, che prevede "che ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali", deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'altra questione di legittimità costituzionale riguarda l'articolo 12 bis della legge provinciale Bolzano 40/1992, in quanto sostituito dall'articolo 14, comma 8, della legge provinciale Bolzano 2/2008.

Tale disposizione stabilisce che "chi ha superato l'esame previsto al termine di un corso di qualifica almeno triennale della formazione provinciale", può proseguire gli studi al quarto anno di istituto professionale statale dello stesso indirizzo o indirizzo affine, "eventualmente previo superamento di esami integrativi limitatamente all'area linguistica e matematica".

Secondo il ricorrente, tale disposizione, disciplinando il passaggio dalla formazione professionale all'istruzione secondaria superiore, sarebbe stata adottata al di fuori dell'ambito della potestà legislativa residuale e concorrente, attribuita alle Province autonome, ricadendo invece nella disciplina delle "norme generali sull'istruzione", oggetto di potestà legislativa dello Stato.

Ad avviso del ricorrente difatti la disposizione impugnata introduce, su base provinciale, un sistema di passaggio tra la formazione professionale provinciale e l'istruzione secondaria superiore statale differente rispetto a quello nazionale, fondato su esami meramente eventuali, (peraltro limitati alla sola area linguistica e matematica), e senza alcuna valutazione dei risultati raggiunti o dei crediti acquisiti. Ciò contrariamente alla disciplina statale che si occupa del passaggio dal sistema della formazione professionale a quello dell'istruzione secondaria, in particolare dell'articolo 6 del DPR 257/2000, che prevede un sistema di crediti utili ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore, da valutarsi ad opera di apposite commissioni.

In ordine alle questioni sollevate, la Provincia sostiene che le disposizioni impugnate non abbiano violato, né le "norme generali sull'istruzione", né i principi fondamentali della materia concorrente "istruzione", in quanto la legge 53/2003 ha profondamente modificato i rapporti tra il sistema dei licei e quello della formazione professionale.

La Corte costituzionale ritiene invece le questioni fondate.

Preliminarmente la Corte ritiene che la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate deve essere valutata alla luce delle norme dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige e che inoltre occorre accertare se le

disposizioni impugnate rientrano nella potestà legislativa concorrente, (istruzione), o nella materia residuale regionale formazione professionale.

Gli articoli 8 e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2 del 2008 prevedono l'organizzazione di un corso annuale, (anno integrativo), degli studi di formazione professionale volto a creare i presupposti per sostenere un esame di stato, diverso da quello disciplinato dalle norme nazionali, tale da consentire l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione artistica, musicale e coreutica direttamente dal sistema della formazione professionale.

La disciplina degli esami di stato ricade nella materia concorrente "istruzione", in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria ed avvia agli studi di istruzione superiore. Occorre valutare dunque se le disposizioni impugnate sono conformi ai principi della legislazione dello Stato: l'articolo 12 della legge provinciale citata istituisce un esame di stato diverso da quello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, legge in materia di riforma degli esami di stato e dunque va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 e dell'articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole, "di cui all'articolo 12", per violazione dei principi fondamentali della materia concorrente "istruzione".

Circa la seconda questione, che riguarda l'articolo 12 bis della legge regionale 40/1992, come sostituito dall'articolo 14, comma 8, della legge provinciale 2 del 2008, che regola il passaggio dal terzo anno della formazione professionale al quarto anno di un istituto professionale statale, sostiene la Corte, che deve considerarsi principio della materia concorrente. La norma provinciale tratta un passaggio diverso rispetto a quello regolato a livello nazionale, norma, quella statale, che non ha escluso il passaggio tra il sistema dell'istruzione a quello della formazione, ma previa acquisizione di crediti certificati (vedi art. 6 DPR 257/2000), valutati da apposite commissioni. Il sistema dell'istruzione e quello della formazione sono parti distinte del sistema nazionale di istruzione, e per connetterle, vanno adottate norme di raccordo che non possono variare a seconda dell'area territoriale di riferimento. Pertanto secondo la Corte tale competenza esula dalla potestà legislativa della Provincia autonoma e deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale anche di queste disposizioni, per violazione dell'articolo 117, comma terzo, Cost.